



COMUNE DI MUROS – PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 30.09.2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 28.09.2011

**Redatto dalla Commissione Consiliare Temporanea
per la revisione dei Regolamenti Comunali:**

Cons. A. Piturru - PRESIDENTE

Cons. N. Canu - VICE PRESIDENTE

Cons. O. Sini

Cons. S. Bacchiddu

Cons. G. M. Spano

Assistenza e Supervisione Giuridica:

Dott. Samuele Fois - SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali	pag. 1
Art. 2 - Prima seduta del Consiglio.....	pag. 1
Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio.....	pag. 1

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione e costituzione	pag. 1
Art. 5 - Funzionamento ed organizzazione dei Gruppi consiliari.....	pag. 2
Art. 6 - Conferenza dei Capigruppo.....	pag. 2

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Istituzione.....	pag. 2
---------------------------	--------

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 8 - Riunioni.....	pag. 3
Art. 9 - Sessioni	pag. 3
Art. 10 - Convocazione	pag. 3
Art. 11 - Seduta di prima convocazione	pag. 4
Art. 12 - Seduta di seconda convocazione	pag. 4
Art. 13 - Ordine del giorno	pag. 5
Art. 14 - Sedute - Adempimenti preliminari	pag. 5
Art. 15 - Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 5
Art. 16 - Ordine durante le sedute	pag. 6
Art. 17 - Sanzioni disciplinari	pag. 6
Art. 18 - Tumulto in aula	pag. 6
Art. 19 - Comportamento del pubblico	pag. 6
Art. 20 - Prenotazione per la discussione	pag. 6
Art. 21 - Svolgimento degli interventi	pag. 7
Art. 22 - Durata degli interventi	pag. 7

Art. 23 - Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 8
Art. 24 - Fatto personale	pag. 8
Art. 25 - Udienze conoscitive	pag. 8
Art. 26 - Dichiarazione di voto	pag. 9
Art. 27 - Verifica numero legale - Votazioni	pag. 9
Art. 28 - Modalità delle votazioni	pag. 9
Art. 29 - Irregolarità nella votazione	pag. 10
Art. 30 - Verbalizzazione delle riunioni	pag. 10
Art. 31- Deliberazioni	pag. 10
Art. 32 - Esecutività delle deliberazioni. Regolamenti	pag. 10
Art. 33 - Diritti dei consiglieri	pag. 11
Art. 34 - Revoca e modifica delle deliberazioni	pag. 11
Art. 35 - Segretario – Incompatibilità.....	pag. 11

TITOLO III DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36 - Diritto all'informazione dei consiglieri	pag. 12
Art. 37 - Interrogazioni	pag. 12
Art. 38 - Interpellanze	pag. 12
Art. 39 -Modalità di presentazione delle interrogazioni e interpellanze.....	pag. 12
Art. 40 -Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze	pag. 12
Art. 41- Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag. 13
Art. 42 - Mozioni	pag. 13
Art. 43 - Svolgimento delle mozioni	pag. 13
Art. 44 - Emendamenti alle mozioni	pag. 14
Art. 45 - Votazione delle mozioni	pag. 14
Art. 46 - Risoluzioni e ordini del giorno.....	pag. 14

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 47 - Proposta di mozione di sfiducia	pag. 15
Art. 48 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale	pag. 15
Art. 49 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	pag. 15

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione	pag. 16
---	---------

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi restano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.
3. I Consiglieri, entro due mesi dall'inizio del loro mandato, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale e ad indicare la persona autorizzata a riceverli.

Art. 2
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione da parte del Sindaco neoeletto, che la presiede.
2. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale.

Art. 3
Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti e dichiara la loro eventuale ineleggibilità, secondo la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

Capo II
GRUPPI CONSILIARI

Art. 4
Composizione e costituzione

1. I Consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, con l'indicazione del nome del Capogruppo.
2. È ammessa la costituzione di gruppi composti da un solo Consigliere.
3. Qualora non si eserciti la facoltà di cui al 1° comma, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
5. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.

6. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 5

Funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari

1. Il Sindaco assicura ai gruppi gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni.
2. I gruppi possono riunirsi nella Sala Consiliare in orari di apertura degli uffici.

Art. 6

Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 4, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta dei Capigruppo.

Capo III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Istituzione

1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La composizione, i poteri, l'oggetto, il funzionamento e la durata delle commissioni disciplinate dal Regolamento delle Commissioni Consiliari.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 8

Riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce, che dichiara aperta e chiusa la seduta. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco la convocazione e la presidenza delle sedute competono al Consigliere anziano. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere (di maggioranza) che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del palazzo civico, nella Sala Consiliare. Può riunirsi in altro luogo, in caso di necessità o per particolari esigenze, con provvedimento motivato del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

3. Gli eventuali Assessori esterni possono presenziare alle sedute prendendo posto nei banchi del Consiglio. Possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. Agli stessi si applicano tutte le norme relative alle convocazioni e diritto di visione degli atti.

4. In occasione delle riunioni del Consiglio, all'esterno dell'edificio ove si svolge la riunione, vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e della Regione Sardegna, per tutto il tempo in cui si svolgono le funzioni e attività.

Art. 9

Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame delle proposte di deliberazione relative a:

- a) bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica;
- b) rendiconto della gestione;
- c) approvazione degli equilibri del bilancio;

2. Sono considerate straordinarie le sedute nel cui ordine del giorno non sono comprese le proposte di cui al precedente comma.

3. Il Consiglio comunale può essere riunito anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune per discutere su fatti o deliberare su interrogazioni, interpellanze, mozioni.

4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di urgenza.

5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi l'obbligo della convocazione.

Art. 10

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio di ciascun Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale con indicazione del giorno e dell'ora.

2. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori del comune, quando questi non abbiano ancora, ai sensi dell'art. 1, comma 3, eletto domicilio nel territorio comunale.

3. L'avviso si da per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna controfirmata, per assenza del destinatario o dei familiari, in tal caso agli effetti della notifica vale l'affissione dell'avviso di convocazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. Il calcolo va effettuato conteggiando il giorno della seduta, ma non quello della convocazione.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che ciò comporti il mancato rispetto di un termine di legge o di regolamento.

6. Negli stessi termini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno viene comunicato al revisore, ai sensi dell'art.239, comma 2, del T.U.E.L.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, nelle ore di apertura degli uffici comunali, non sia stata messa a disposizione dei consiglieri, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Tali documenti vengono messi a disposizione mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

10. Nel caso in cui il contenuto della proposta riguardi una modifica statutaria o l'adozione di un regolamento, il testo della stessa deve essere depositato almeno 5 giorni prima della seduta o in alternativa portato a conoscenza dei Capigruppo o esaminato dall'apposita Commissione consiliare.

Art. 11

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al comune, senza computare il Sindaco. La seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, è valida, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, arrotondato all'unità superiore, se il risultato non è un numero intero.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o il coniuge o loro parenti o affini sino al terzo grado civile abbiano interesse.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 12

Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che segue una precedente di prima convocazione, che non si sia potuta iniziare per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non sia potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Non si intende seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per seduta di seconda convocazione è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la prima sia stata sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

3. Gli aggiornamenti delle sedute sono deliberati dal Consiglio su proposta del Presidente o di uno o più Consiglieri. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 11.

Art. 13 **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte al Consiglio spetta al Sindaco e ai Consiglieri, fatta eccezione per i casi di cui al quinto comma dell'art. 9.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, se espressamente richiesto nella domanda di convocazione, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge..

4. L'inversione dell'ordine di discussione degli argomenti, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 **Sedute - Adempimenti preliminari**

1. All'ora fissata per l'adunanza nell'avviso di convocazione il Presidente verifica la presenza del numero legale di Consiglieri fissato dallo statuto per la validità della seduta e, in caso positivo, la dichiara aperta. In caso negativo procede ad una seconda verifica dopo 10 minuti. Nel caso non fosse riscontrata la presenza del numero legale dichiara deserta la seduta.

2. Il Presidente in apertura di seduta informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

3. Dà poi comunicazione del deposito, avvenuto nelle 24 ore precedenti la riunione, dei verbali di seduta e delle deliberazioni, adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare delle osservazioni.

4. Nel caso che non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, a richiesta, anche di un solo consigliere, la votazione ha luogo per alzata di mano.

5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

6. Le proposte di rettifica che riguardino la parte dispositiva delle deliberazioni sono soggette all'iter procedurale delle proposte di deliberazione.

Art. 15 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezioni per i casi in cui, con motivato provvedimento è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 16

Ordine durante le sedute

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 17

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, anche intervenendo senza aver preventivamente ottenuto la parola, ovvero se pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 18

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio s'intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 19

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo.

2. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

3. non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri senza l'esplicita autorizzazione del Presidente

4. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 20
Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare, sino a che la discussione non è conclusa, sui singoli argomenti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono, ad inizio seduta, informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di tre minuti. Tale argomento non può comunque essere accolto come proposta di deliberazione.

Art. 21
Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto è possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine d'iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; intervengono nella discussione, effettuando gli interventi di cui all'articolo seguente nonché per le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno e per un ulteriore intervento di massimi cinque minuti sulla proposta in discussione.

Art. 22
Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, e rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti gli atti di cui all'art. 9, 1° comma, lett. a), b) e c);

b) i dieci minuti per la discussione sulle risoluzioni e sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche non sostanziali o per illustrare emendamenti alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata prevista nel precedente 2° comma. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 23
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze o condizioni.

2. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinge a maggioranza.

3. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 24
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Su richiesta del consigliere interessato, il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 25
Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal presidente ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 26
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 27
Verifica del numero legale - Votazioni

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.
3. Nessuna proposta è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salva la necessità di maggioranze qualificate richieste per legge o per statuto.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, gli scrutatori comunicano l'esito delle stesse al Presidente e al segretario. Il Presidente ne riconosce e proclama il risultato.
6. In caso di votazioni nelle quali, per disposizioni di legge o di Statuto, debba essere garantita la rappresentanza della minoranza, si procede a separate votazioni, alle quali prendono parte solo i componenti dei gruppi di maggioranza e di minoranza.
7. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di votazione espressamente disposte dalla legge o dallo statuto.

Art. 28
Modalità delle votazioni

1. Ove non espressamente previsto dalla legge, in maniera obbligatoria, dallo Statuto o da regolamenti comunali le votazioni vengono effettuate con le modalità definite nei commi seguenti.
2. Nelle votazioni a scrutinio palese il voto dei consiglieri viene espresso, a seguito di invito del Presidente, per alzata di mano.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il voto viene espresso su schede distribuite dagli scrutatori, portanti il bollo del Comune. Si considerano nulle le schede riportanti scritte o segni incongrui con l'oggetto della votazione.
4. I Consiglieri depositano personalmente le schede votate in un'urna chiusa alla presenza del Presidente e degli scrutatori.
5. Aperta l'urna, gli scrutatori danno lettura ad alta voce del contenuto di ogni singola scheda e il Presidente proclama il risultato.
6. Nel caso che nell'urna vengono trovate schede irregolari, ai sensi del precedente comma 3, la votazione deve essere ripetuta.

Art. 29
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

2. Il Presidente dispone la ripetizione della votazione, con le modalità di cui al precedente comma anche nel caso che subito dopo la votazione un Consigliere dichiari un suo errore di votazione e il suo voto sia stato determinante per l'esito della votazione.

Art. 30
Verbalizzazione delle riunioni

1. A cura del Segretario comunale viene redatto il verbale della seduta del Consiglio comunale.

2. I verbali di seduta riportano lo svolgimento della seduta sotto la forma di resoconto sommario.

3. Sono numerati progressivamente e pubblicati all'albo pretorio.

4. Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi cui all'art. 13 e sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario Comunale.

5. Il Consigliere che desidera che il suo intervento venga riportato integralmente, deve presentarlo per iscritto e consegnarlo al Segretario Comunale, dopo la lettura durante la discussione.

Art. 31
Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono le determinazioni del consiglio comunale che hanno contenuto di provvedimento amministrativo, adottate a seguito di istruttoria e sulle cui proposte sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L.

2. I verbali delle proposte di deliberazione sono redatte dal Segretario comunale secondo le corrette regole amministrative.

3. Riportano i punti principali degli interventi o, se richiesto dal Consigliere intervenuto, la trascrizione di un breve intervento, le dichiarazioni di voto e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

4. Esse vanno comunicate all'assemblea nei modi di cui all'art. 13 e sono firmate dal Sindaco/Presidente e dal Segretario Comunale.

5. Il Segretario comunale o il responsabile del servizio affari generali e istituzionali ne attesta la conformità delle copie agli originali a fini amministrativi, la regolare pubblicazione e l'intervenuta esecutività.

Art. 32
Esecutività delle deliberazioni. Regolamenti

1. Le deliberazioni del Consiglio divengono esecutive secondo le modalità prescritte dalla legge.

2. I regolamenti approvati dal Consiglio entrano in vigore, di norma, nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione approvativa, contenente il testo completo, divenuta esecutiva.

3. Il Consiglio può, con specifica motivazione, stabilire che il regolamento entri in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa o in una data successiva a quella indicata nel comma precedente.

Art. 33
Diritti dei consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 34
Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni, revoca, annullamento o abrogazione di altre esecutive, si hanno come non avvenute ove in esse non se ne faccia espressa e chiara menzione, utilizzando la formula: si abrogano tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 35
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi del coniuge o di suoi parenti od affini fino al quarto grado.

2. In tale caso, alla verbalizzazione provvede un Consigliere comunale nominato dal Presidente.

TITOLO III DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle modalità stabilite nel vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

Art. 37

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

Art. 38

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

Art. 39

Modalità di presentazione delle interrogazioni e interpellanze ⁽¹⁾

1. Sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
2. A seguito della presentazione il Sindaco provvede ad iscrivere l'interrogazione o l'interpellanza, per il suo svolgimento, all'ordine del giorno della prima seduta utile, ad eccezione dell'ipotesi in cui contengano notizie oggetto di tutela in materia di protezione dei dati personali (privacy), per le quali la Giunta risponderà in forma scritta entro i successivi 30 giorni.

Art. 40

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione o l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Il Sindaco o l'Assessore competente risponde per un tempo contenuto nei 5 minuti.
3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal sindaco o da un Assessore, il richiedente ha il diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

(1) Articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2011

4. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra loro non sia intervenuto un diverso accordo.

5. L'assenza ingiustificata del richiedente comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza.

6. In caso di assenza giustificata è data la possibilità di delegare il diritto di svolgimento e di replica ad un componente del proprio gruppo consiliare ovvero di rimandarla al successivo consiglio utile.

7. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 41

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 42

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione o una determinazione del consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio o comunque entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 43

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte, se espressamente richiesto da un quinto dei consiglieri in carica, all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Se la mozione consiste in una proposta di deliberazione, ne segue l'iter e deve essere provvista dei pareri richiesti dalla legge. Gli uffici sono tenuti a collaborare all'istruttoria delle proposte di deliberazione di cui al presente articolo.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo da uno di essi per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

5. Possono intervenire tutti i Consiglieri, qualora, per il particolare oggetto della mozione, tre consiglieri ne facciano richiesta e il Consiglio la accolga.

Art. 44
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati a scrutinio palese.

Art. 45
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso a scrutinio palese. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 46
Risoluzioni e ordini del giorno

1. Il Sindaco e ciascun Consigliere possono proporre risoluzioni e ordini del giorno. Le risoluzioni sono dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti. Gli ordini del giorno consistono in dichiarazioni, prese di posizione, documenti su argomenti di rilevante interesse, da diffondere o trasmettere a soggetti indicati nello stesso ordine del giorno.

2. I tempi di discussione di risoluzioni e ordini del giorno sono disciplinati dall'articolo 22.

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 47

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è sottoscritta e motivata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza contare il Sindaco.
3. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art 52 T.U.E.L.
4. La mozione viene votata per appello nominale.
5. Il Sindaco informa il prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 48

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 T.U.E.L.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando non interviene a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.
4. Il Sindaco in tal caso provvede ad invitarlo a fornire entro 20 giorni le cause giustificative delle assenze, nonché eventuali documenti probatori.
5. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e delibera, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

Art. 49

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare del verbale di seduta e delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, ne possono richiedere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento sul diritto di accesso.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Disposizioni finali - Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dello statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento viene integralmente pubblicato all'albo pretorio del Comune. Di esso è data notizia alla comunità amministrativa mediante pubblici manifesti.
3. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
